

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

Presidenza del presidente RONCONI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(223) MUZIO ed altri: *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(524) BRUNALE ed altri: *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(779) RONCONI ed altri: *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi*

(1357) ZANOLETTI: *Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 3
DELFINO, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali</i>	3
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	4

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(223) *MUZIO ed altri: Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(524) *BRUNALE ed altri: Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(779) *RONCONI ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi*

(1357) *ZANOLETTI: Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 223, 524, 779 e 1357.

I disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Ricordo che si è svolto un ampio e proficuo esame in sede referente, conclusosi con l'approvazione di un testo unificato.

A seguito dell'assenso prestato dal Governo al trasferimento dei disegni di legge in esame alla sede deliberante, il Presidente del Senato ha disposto la nuova assegnazione dei medesimi in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti.

Propongo pertanto che la Commissione adotti quale testo base per il prosieguo dei lavori il testo accolto in sede referente (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), dando per acquisito il dibattito svoltosi in quella sede.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Ribadisco l'assenso del Governo alla discussione in sede deliberante del testo unificato già accolto in sede referente.

PRESIDENTE, *relatore*. Non essendovi altre osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato alle ore 13 di giovedì 3 aprile.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

ALLEGATO

TESTO UNIFICATO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 223, 524, 779 E 1357

«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi»

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e potenziare tale attività economica e conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale.».

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, rivede con proprio decreto l'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni. Nell'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985, sono incluse esclusivamente specie di tartufi autoctone, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare

annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa.»;

b) dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

«Le regioni, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata».

Art. 4.

1. All'articolo 5, nono comma, lettera *d)*, della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, le seguenti parole: «salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali» sono sostituite dalle seguenti: «salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma».

Art. 5.

1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Quando in un prodotto viene utilizzata la parola »tartufato« oppure »a base di tartufo« o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino. Nel suddetto prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto è presente solo aroma di sintesi, è vietato nella confezione l'utilizzo della suddetta dicitura sia in italiano, che in latino o l'uso di immagini ingannevoli che richiamano la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del prodotto. L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato».

Art. 6.

1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, senza indicazione delle generalità del cedente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente ad alcun obbligo contabile.

3. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.

4. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Art. 7.

1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 15 le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

b) dopo il numero 41, è aggiunto il seguente:

«41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool od acido acetico».

2. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) al numero 5 le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi».

3. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

b) al numero 70 le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dall'anno 2003.

Art. 8.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, valutate in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

